



COMUNE DI AVIANO

PROVINCIA DI PORDENONE

REGOLAMENTO PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA

INDICE

PARTE PRIMA	3
DISPOSIZIONI COMUNI	3
Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Articolo 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI	3
Articolo 3 - FORME DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA	3
Articolo 4 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO	4
Articolo 5 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	4
Articolo 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE	5
Articolo 7 - ISCRIZIONE DEI CONTRATTI.	5
Articolo 8 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E VERIFICHE A CAMPIONE.....	5
PARTE SECONDA	6
ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA	6
Articolo 9 - SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA	6
Articolo 10 - LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE ED AFFIDAMENTO DIRETTO	6
Articolo 11 - LIMITI PER TIPOLOGIA DI FORNITURE	6
Articolo 12 - LIMITI PER TIPOLOGIA DI SERVIZI	9
Articolo 13 - PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI.....	11
Articolo 14 - PROCEDURA PER SERVIZI E FORNITURE IN COTTIMO FIDUCIARIO.....	12
Articolo 15 - ATTI DELLA PROCEDURA.....	13
Articolo 16 - MERCATO ELETTRONICO E USO DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI.....	13
Articolo 17 - SCELTA DEL CONTRAENTE	14
Articolo 18 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURE E SERVIZI.	14
Articolo 19 - LIQUIDAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE.....	15
Articolo 20 - CONTRATTI APERTI	15
Articolo 21 - VERIFICA E REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE.....	16
Articolo 22 - MEZZI DI TUTELA NEL CASO DI INADEMPIMENTI	16
Articolo 23 - INTERVENTI D'URGENZA	16
Articolo 24 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER INTERVENTI D'URGENZA ORDINATI DAL SINDACO.....	16

Articolo 25 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER BENI E SERVIZI CONVENZIONATI CON CATEGORIE PROTETTE	17
Articolo 26 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SERVIZI LEGALI	17
Articolo 27 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SERVIZI TECNICI.....	17
PARTE TERZA	18
ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA	18
Articolo 28 - LAVORI IN ECONOMIA	18
Articolo 29 - LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE	18
Articolo 30 - LIMITI PER TIPOLOGIA DI LAVORI.....	19
Articolo 31 - PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI.....	20
Articolo 32 - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA.....	21
Articolo 33 - PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN COTTIMO FIDUCIARIO ...	21
Articolo 34 - ATTI DELLA PROCEDURA.....	22
Articolo 35 - SCELTA DEL CONTRAENTE	23
Articolo 36 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI COTTIMO	23
Articolo 37 - CONTRATTI APERTI	24
Articolo 38 - INTERVENTI AFFIDATI IN ECONOMIA PER COTTIMO.....	24
Articolo 39 - GARANZIE.....	25
Articolo 40 - REVISIONE PREZZI	25
Articolo 41 – TENUTA DELLA CONTABILITA' E REGOLARE ESECUZIONE.....	25
Articolo 42 - LAVORI O PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO, PERIZIE DI VARIANTE O SUPPLETIVE.....	26
Articolo 43 - MEZZI DI TUTELA NEL CASO DI INADEMPIMENTI	26
Articolo 44 - LAVORI IN ECONOMIA D'URGENZA E DI SOMMA URGENZA	26
Articolo 45 - LAVORI IN ECONOMIA D'URGENZA E DI SOMMA URGENZA ORDINATI DAL SINDACO.....	27
Articolo 46 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I LAVORI AGRICOLI E SIMILI	27

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento disciplina il sistema semplificato di procedure per l'acquisizione in economia di servizi e forniture e per l'esecuzione in economia di lavori da parte dell'amministrazione comunale.
2. Entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni della deliberazione. Da tale data sono abrogati il regolamento comunale per le forniture di beni e prestazioni di servizi in economia approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 28 del 25.03.2002 e ogni altra disposizioni comunale in contrasto con quanto previsto nel presente regolamento.
3. Il regolamento è emanato sulla base dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, comma 6, secondo periodo, e 118, commi 1 e 2, della Costituzione, nonché degli articoli 3, comma 4 e 7 del testo unico enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri per I.V.A. ed oneri previdenziali.

Articolo 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione e alle seguenti norme:
 - per le forniture e i servizi: art. 125, c. 9 e ss. D Lgs 12.04.2006, n. 163 e artt. 329-338 D.P.R. 5.10.2010, n. 207.
 - per i lavori: art. 125, c. 5, D Lgs 12.04.2006, n. 163 e artt. 173-177 D.P.R. 5.10.2010, n. 207.
3. Il presente regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi artt. 11, 12 e 30. Per quanto non espressamente previsto con il presente regolamento, si rinvia ai principi generali contenuti nel D. Lgs. 163/2006 e nel D.P.R. 207/2010, alle norme applicabili contenute nel regolamento per la disciplina dei contratti, nel regolamento di contabilità ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.

Articolo 3 - FORME DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA

1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate con i seguenti sistemi:
 - a) amministrazione diretta, con le acquisizioni di forniture o lo svolgimento di servizi effettuate con materiali, mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e personale proprio, o eventualmente

assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;

b) a cottimo fiduciario, procedura negoziata dove le acquisizioni di forniture o lo svolgimento di servizi avvengono mediante affidamento a terzi;

c) forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

2. In presenza di interventi misti che comprendono servizi, forniture e lavori, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica il criterio dell'oggetto principale del contratto come previsto dal codice dei contratti.

3. Le forme della procedura devono comunque rispettare i principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

Articolo 4 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati e degli importi definiti al successivo articolo 10 per i servizi e le forniture, ed al successivo articolo 29 per i lavori.

2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 normalmente sono considerabili lavori.

3. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ad ai limiti di valore del presente regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.

4. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del responsabile del settore; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione del contratto di appalto.

Articolo 5 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L'amministrazione comunale opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.

3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

4. Oltre ai compiti previsti dal codice dei contratti, il responsabile del servizio svolge tutti i compiti

relativi alle procedure di affidamento in economia ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei relativi contratti.

Articolo 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Le procedure in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
3. Il sub-affidamento è ammesso nei casi e nelle forme di legge.
4. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.
5. L'affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.

Articolo 7 - ISCRIZIONE DEI CONTRATTI.

1. I contratti per le spese in economia, in quanto perfezionati autonomamente da ciascun Servizio, non sono soggetti a repertoriatura.
2. Il responsabile del settore che sottoscrive il singolo contratto deve inoltrare il modello GAP per gli importi superiori a lordi 51.645,69 Euro.

Articolo 8 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E VERIFICHE A CAMPIONE.

1. Per affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 20.000,00, il DURC può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.
2. Nel caso di affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi, il responsabile di cui all'articolo 5 effettua controlli casuali a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di notorietà o autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico – finanziaria prescritti per l'affidamento.

PARTE SECONDA
ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

Articolo 9 - SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

1. La prima sezione del regolamento disciplina il sistema di procedure per l'acquisizione in economia di servizi e forniture da parte dell'amministrazione comunale, con riferimento alla normativa per la semplificazione dei procedimenti di spesa contenuta nell'articolo 125 del codice dei contratti e alla normativa di cui alla Parte IV, Titolo V, Capo II del D.P.R. 207/2010.

Articolo 10 - LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE ED AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di servizi e forniture previste nel presente regolamento sono consentite per importi inferiori a 200.000 D.s.p.. Oltre tale importo e per le tipologie di beni e servizi diverse da quelle indicate agli articoli 11 e 12, si utilizzano le ordinarie procedure.

2. La procedura normale attivata dall'Ente per l'acquisizione di beni e servizi in economia è la procedura negoziata previo confronto concorrenziale; tuttavia, il responsabile del procedimento ha facoltà di procedere ad affidamento diretto nei seguenti casi:

a) nei limiti massimi consentiti dalla legge;

b) nei casi previsti dall'art. 57 del D. Lgs. 163/2006 laddove non possa essere utilmente esperita la procedura di cui al comma 6 del predetto articolo.

3. Il provvedimento di affidamento diretto in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto e di congruità del prezzo.

4. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 336 del D.P.R. 207/2010, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Ai fini di tale accertamento il responsabile del procedimento può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 11 - LIMITI PER TIPOLOGIA DI FORNITURE

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del comune, relativi a:

a) Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali; arredi asili, scuole statali materne, elementari, medie;

b) Strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, impianti, servizi comunali (sistemi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisuali, di

videosorveglianza, telelaser, velomatic, etilometro, ecc...) e per cucine (lavatrici, lavastoviglie, affettatrici, ecc...);

c) Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;

d) Autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali;

e) Acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d);

f) Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;

g) Fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;

h) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti: effetti di corredo, divise e calzature per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi, nonché acquisto e manutenzione di armamento e strumenti di autodifesa per gli operatori della Polizia Locale;

i) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;

j) Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, il centro grafico, gli impianti e i servizi comunali;

k) Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;

l) Acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;

m) Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari, ambientali, cimiteriali e di gestione della popolazione animale; acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie, compresi materiali per derattizzazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi; farmaci e materiali di pronto soccorso;

n) Forniture per il traffico e la segnaletica stradale; acquisto di numeri civici e tabelle indicatrici di vie; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;

o) Materiale e attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone e addobbi vari;

p) Beni per la gestione dei rifiuti (contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, di cestini porta rifiuti, di sacchetti di carta riciclata per la gestione dell'umido, di contenitori per la pratica del compostaggio domestico);

q) Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;

r) Materiale e attrezzature per falegnameria e infissi;

s) Forniture di utensileria e ferramenta;

t) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;

- u) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, ecc.);
- v) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica);
- w) beni connessi all'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
- x) Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, standardi, omaggi e varie) e casuali;
- y) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- z) Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
- aa) Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero promosse dal Comune o dalle Circoscrizioni comunali;
- bb) Spese concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Comune o delle Circoscrizioni;
- cc) Spese connesse con le elezioni ed i referendum;
- dd) Forniture necessarie per i casi di cui all'art. 125, c.10, Dlgs. 163/2006:
 - 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - 3) forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- ee) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
- ff) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge 29 luglio 1949, n. 717 e decreto ministeriale di attuazione 23 marzo 2006 (norme per l'arte negli edifici pubblici);
- gg) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- hh) Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;

- ii) Operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- jj) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

2. Possono, altresì, essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 30 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 12 - LIMITI PER TIPOLOGIA DI SERVIZI

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del comune o, comunque, a carico del medesimo, individuate negli allegati II.A e II.B al codice, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto e facchinaggio o messaggeria estranei al servizio postale;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale;
- d) servizi di telecomunicazione;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di egovernment, di informatizzazione degli adempimenti; software su misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici, a meno che la natura della prestazione o la necessità di avvalersi di un contratto di durata e di tenere conto del divieto di cui al precedente art. 4, rendano necessario il ricorso all'appalto;
- g) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- h) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica e servizi statistici;
- i) servizi pubblicitari; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- j) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- k) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di fotorigrafia, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, serigrafia, legatoria e grafica, servizi video-fotografici; servizi di traduzione, copia, sbobinatura e trascrizione;
- l); eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione, derattizzazione e servizi analoghi, compresi i servizi di gestione rifiuti;

m) servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

n) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

o) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;

p) servizi relativi all'istruzione, compresi i servizi di formazione, aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi ;

q) servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

r) servizi canili;

s) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;

t) Servizi di collocamento e reperimento del personale;

u) Servizi di cura e manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi;

v) Servizi di espurgo;

w) Servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti nelle cat. OG2 e OS2A e OS2B dell'allegato "A" al D.P.R. 207/2010;

x) Servizi necessari per i casi di cui all'art. 125, c.10 Dlgs. 163/2006:

1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

3) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

y) servizi di supporto alla progettazione di opere pubbliche;

aa) servizi tecnici di cui al successivo articolo 27, qualora l'importo non superi € 20.000, come previsto dall'art. 267, comma 10, del DPR 207/2010 e dalle determinazioni n.4/2007 e n.5/2010 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

2. Possono, altresì, essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, altri servizi, al codice:

a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 10;

b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

d) servizi legali con particolare riguardo a rappresentanza e difesa in giudizio; consulente tecnico di parte, esterno all'amministrazione, prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti con le modalità indicate dal successivo art. 26;

f) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione.

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 30 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 13 - PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI

1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.

2. Il responsabile del servizio assicura comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, temperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

3. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'art. 334 D.P.R. 207/2010 è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul sito web del comune.

Articolo 14 - PROCEDURA PER SERVIZI E FORNITURE IN COTTIMO FIDUCIARIO

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario, il responsabile di cui all'articolo 5 richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono individuati sulla base di indagini di mercato, che possono essere effettuate anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico. Possono essere individuati anche tramite elenchi aperti di operatori economici predisposti e periodicamente aggiornati dal comune, in ossequio ad una procedura adeguatamente pubblicizzata e fissata con determinazione del responsabile del settore competente.

3. La lettera di invito per gli affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 40.000, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le garanzie richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali per il ritardo nell' adempimento, determinata in conformità all'art. 298 e all'art. 145, comma 3, del DPR 207/2010;
- le fattispecie di inadempimento diverse dal ritardo e la misura delle relative penali;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione delle disposizioni di gara e di capitolato, nonché delle norme contenute nel presente regolamento;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;

- indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 e ss.mm., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 Dlgs. 81/2008 ss.mm.;
- codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- eventuali indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, DPR 207/2010.

5. Come previsto dal successivo articolo 15, il responsabile può ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a. quando, a sua discrezione, risulti opportuno. Egli deve utilizzarne, comunque, le relative condizioni di qualità/prezzo come base di riferimento per gli affidamenti.

Articolo 15 - ATTI DELLA PROCEDURA

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 23 l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 5 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori, ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Nei limiti di importo che consentono la procedura negoziata diretta, quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le migliori condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi via fax.

Articolo 16 - MERCATO ELETTRONICO E USO DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI

1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del Codice dei contratti e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, il responsabile di cui all'articolo 5 può stabilire di procedere per gli acquisti in economia, in tutto o in parte, attraverso il mercato elettronico avvalendosi dei sistemi informatici comunali di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
2. Il responsabile stesso può utilizzare il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di

CONSIP S.p.a ovvero del mercato elettronico realizzato dalla centrale di committenza in base all'articolo 33 del Codice dei contratti.

Articolo 17 - SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica; in questo caso non trova applicazione l'articolo 84 del Codice dei contratti in materia di composizione della commissione;

b) in base al prezzo più basso; in questo caso si può prescindere dall'esclusione automatica delle offerte anomale trattandosi di gara informale.

2. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio, forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi, ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune, per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili.

3. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dalle imprese invitate è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. A tal fine, il responsabile del procedimento può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.

4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva. In alternativa, la determinazione di affidamento può esplicitare in modo sommario le motivazioni dell'affidamento (estremi della lettera di invito, soggetti interpellati, estremi – data e importo - delle eventuali proposte presentate).

5. A garanzia dei servizi e dei beni forniti viene richiesta una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo di affidamento, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione al termine del servizio o quando sia contenuto nell'importo di 50.000,00 il responsabile del settore competente ritenga di prevedere l'esonero della cauzione. La garanzia resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti gli obblighi derivanti dal contratto.

Articolo 18 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURE E SERVIZI.

1. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni

o dei servizi, che riporta le condizioni essenziali dell'affidamento, eventualmente rimandando al capitolato o disciplinare tecnico. E' sempre fatta salva la conclusione del contratto in forma pubblica amministrativa, o con scrittura privata autenticata dal segretario comunale, per qualsiasi importo quando ritenuto opportuno per la complessità della prestazione o per qualsiasi altra ragione, senza necessità di espressa motivazione.

2. Il contratto deve contenere:

- a) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
- b) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 ss.mm.

3. Al contratto deve essere allegato il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali.

Articolo 19 - LIQUIDAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

1. Per quanto riguarda le procedure di liquidazione, si fa riferimento agli articoli 32 e 33 del regolamento comunale di contabilità.

Articolo 20 - CONTRATTI APERTI

1. I contratti aperti si riferiscono ad interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non preordinati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta.

2. Una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono effettuate con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

- a) l'oggetto della singola ordinazione.
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
- c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

3. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile del settore competente autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

- a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) il limite finanziario massimo previsto dal presente regolamento.

4. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 17, comma

2, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il competente responsabile procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

5. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

6. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Articolo 21 - VERIFICA E REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE

1. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.

2. I pagamenti sono disposti, nei termini stabiliti dal contratto, a decorrere dalla data di accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Articolo 22 - MEZZI DI TUTELA NEL CASO DI INADEMPIMENTI

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, fatta salva l'applicazione di eventuali penali, il responsabile di cui all'articolo 5 si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 239 (transazione) del Codice dei contratti.

Articolo 23 - INTERVENTI D'URGENZA

1. Per interventi d'urgenza si intendono quelli determinati da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo e di danno per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale, ovvero per ordine pubblico e pubblica calamità.

2. Nei casi d'urgenza il responsabile di cui all'articolo 5, o qualsiasi soggetto che ne abbia competenza, redige un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno determinato, gli interventi necessari per rimuoverlo, la stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

3. Il verbale può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.

Articolo 24 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER INTERVENTI D'URGENZA ORDINATI DAL SINDACO

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 23 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza previsti dal testo unico enti locali di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il Sindaco stesso può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 5 e 23, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

2. Il responsabile del settore provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Articolo 25 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER BENI E SERVIZI CONVENZIONATI CON CATEGORIE PROTETTE

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli sociosanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 11, 12 e 17 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, comprese quelle in difficoltà economica.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 20/2006.

Articolo 26 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SERVIZI LEGALI

1. In deroga alla competenza di cui all'articolo 5, i servizi legali di rappresentanza e difesa in giudizio sono affidati con provvedimento della Giunta comunale.

2. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; il corrispettivo può tuttavia essere rettificato con determinazione del responsabile del settore, in relazione alla complessità della causa.

Articolo 27 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SERVIZI TECNICI

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 91 del Codice dei contratti;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice dei contratti;
- c) le prestazioni di cui alla parte II, titolo I, capo II del D.P.R. 207/2010;
- d) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, l'archeologia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnico-amministrativi, rilievi, perizie di stima, frazionamenti, accatastamenti, ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei contratti, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnicoamministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento

amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal responsabile di cui all'articolo 5.

3. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui al comma 2 qualora:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000 euro;

b) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

4. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli affidamenti di cui ai commi 2 sono resi noti, anche cumulativamente, mediante pubblicazione sul sito web dell'ente.

5. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 100.000 euro sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice dei contratti.

6. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f) :

a) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 D.s.p. sono disciplinati dall'articolo 125 del Codice dei contratti per le procedure in economia e dall'articolo 13 e seguenti del presente regolamento, per le parti applicabili;

b) di importo pari o superiore a 200.000 D.s.p. sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice dei contratti.

PARTE TERZA

ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 28 - LAVORI IN ECONOMIA

1. La seconda sezione del regolamento disciplina il sistema di procedure per l' esecuzione di lavori in economia da parte dell'Amministrazione comunale, con riferimento alla normativa per la semplificazione dei procedimenti di spesa contenuta nell'articolo 125 del Codice dei contratti e alla parte II, titolo VIII, Capo II del D.P.R. 207/2010.

Articolo 29 - LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE

1. Le procedure in economia per l'esecuzione di lavori previste nel presente regolamento sono consentite per importi non superiori a 200.000 euro.

2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 30 l'affidamento in economia non può

superare l'importo complessivo di 50.000 euro, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta.

3. Limitatamente all'esecuzione di lavori di cui all'articolo 30, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di 100.000 euro qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 30, comma 1.

4. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

Articolo 30 - LIMITI PER TIPOLOGIA DI LAVORI

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di importo non superiore a 200.000 euro di cui all'articolo 29, comma 1, i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
- 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
- 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
- 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti approvati;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del testo unico delle disposizioni in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di

inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 29, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti, messa a norma e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti, messa a norma e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
- e) manutenzione, riparazione e messa a norma di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

3. Possono, altresì, essere eseguiti in economia, con il limite di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 29, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 11 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 31 - PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI

1. Le procedure per i contratti di lavori pubblici in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 122 del codice per gli altri appalti di lavori pubblici sotto soglia.

2. Il responsabile del servizio assicura comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, temperando, altresì, l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

3. L'esito degli affidamenti di lavori mediante cottimo fiduciario per importi pari o superiori a 40.000

euro è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.

Articolo 32 - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 30, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma dei lavori pubblici o facenti parte degli specifici stanziamenti di bilancio indicati nel programma stesso sotto forma di aggregati di spesa per la manutenzione del patrimonio comunale, l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del settore, previa istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento.

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dal competente responsabile del settore, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti di cui all'articolo 29, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

3. I progetti da eseguire in economia con cottimo fiduciario sono corredati dalla seguente documentazione, qualora strettamente indispensabile, nel rispetto del principio di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti:

- a) relazione illustrativa;
- b) quaderno d'oneri e condizioni;
- c) computo metrico estimativo;
- d) elenco prezzi unitari;
- e) elaborati grafici;
- f) piani di sicurezza;
- g) quadro economico.

4. I progetti sopra indicati sono approvati dalla Giunta comunale qualora l'intervento necessiti di permesso di costruire. L'atto di approvazione indica il quadro economico della spesa, dal quale risulta l'importo, l' I.V.A., le eventuali spese tecniche e l'importo da riconoscere come incentivo secondo le disposizioni di legge e regolamentari.

Articolo 33 - PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN COTTIMO FIDUCIARIO

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario, il responsabile di cui all'articolo 5 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono individuati sulla base di indagini di mercato. Possono essere individuati anche tramite elenchi aperti di operatori economici predisposti e periodicamente aggiornati dal Comune, in ossequio ad una procedura adeguatamente pubblicizzata e fissata con determinazione del competente responsabile di servizio.

3. La lettera di invito, di norma, contiene:

- l'oggetto dei lavori;
- le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le garanzie richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine assegnato e le eventuali penalità per i ritardi;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli o patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
- codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- eventuali indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore del lavoro, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a 100.000 euro;
- c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a 100.000 euro;
- d) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro.

Articolo 34 - ATTI DELLA PROCEDURA

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 44 l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è

confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 5 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori, ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 5 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Articolo 35 - SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica; in questo caso non trova applicazione l'articolo 84 del Codice dei contratti in materia di composizione della commissione;

b) in base al prezzo più basso; in questo caso si può prescindere dall'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale trattandosi di gara informale;

2. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

Articolo 36 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI COTTIMO

1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 173 del D.P.R. 207/2010:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;

g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Il contratto di cottimo deve altresì contenere:

h) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);

i) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

i) la quantificazione dei costi della sicurezza.

2. Il contratto per lavori nella forma del cottimo fiduciario deve essere sottoscritto dal contraente a richiesta del Comune. E' effettuato nella forma scrittura privata, utilizzando anche le forme di uso commerciale mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta mediante corrispondenza, degli atti di gara oppure tramite lettera commerciale con la quale si dispone l'ordinazione dei lavori. In tali atti devono essere riportati, oltre alla accettazione delle parti in merito alle prestazioni definite, le clausole e le condizioni essenziali dell'atto, rimandando per quanto restante ai contenuti della lettera di invito o del capitolato o disciplinare tecnico. E' sempre fatta salva la conclusione del contratto in forma pubblica amministrativa, o con scrittura privata autenticata dal segretario comunale, per qualsiasi importo quando ritenuto opportuno per la complessità della prestazione o per qualsiasi altra ragione, senza necessità di espressa motivazione.

Articolo 37 - CONTRATTI APERTI

1. I contratti aperti comportano interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non preordinati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta.

2. Una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

a) l'oggetto della singola ordinazione;

b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;

c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;

d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

3. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 3 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;

b) il limite finanziario massimo previsto dal presente regolamento.

4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Articolo 38 - INTERVENTI AFFIDATI IN ECONOMIA PER COTTIMO

1. I lavori per cottimo possono essere eseguiti e liquidati come segue:

a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;

b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;

c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.

2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 5 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano, altresì, la conservazione dei registri medesimi.

Articolo 39 - GARANZIE

1. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di 40.000,00 euro, il responsabile competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione.

2. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

Articolo 40 - REVISIONE PREZZI

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

Articolo 41 – TENUTA DELLA CONTABILITA' E REGOLARE ESECUZIONE.

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del DPR 207/2010; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.

2. In caso di lavori di importo non superiori a 20.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Rup.

3. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che

formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

Articolo 42 - LAVORI O PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO, PERIZIE DI VARIANTE O SUPPLETIVE

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.
2. Qualora la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta alla Giunta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
3. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

Articolo 43 - MEZZI DI TUTELA NEL CASO DI INADEMPIMENTI

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il responsabile di cui all'articolo 5, con il supporto del direttore dei lavori, si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 (transazione) e 240 (accordo bonario) del Codice dei contratti.

Articolo 44 - LAVORI IN ECONOMIA D'URGENZA E DI SOMMA URGENZA

1. Qualora ricorra l'ipotesi di interventi d'urgenza prevista dalla normativa vigente, il responsabile di cui all'articolo 5 redige apposito verbale assieme ad una perizia estimativa, documenti che saranno approvati con determinazione anche al fine di autorizzare la spesa.
2. In presenza di circostanze che richiedano, a norma dell'articolo 191 del testo unico enti locali di cui al decreto legislativo 18 settembre 2000, n. 267 e delle leggi in materia di lavori pubblici, interventi di somma urgenza, il responsabile di cui all'articolo 5 o il tecnico che per primo si è recato sul posto può disporre l'esecuzione dei lavori necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, anche con ordinativi verbali, omessa qualsiasi formalità, sempre nei limiti di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
3. L'esecuzione dei lavori d'urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
4. Dell'evento il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
5. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di

queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

6. Il tecnico redige entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla formalizzazione dell'impegno di spesa e all'approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

7. Qualora i lavori non conseguano l'approvazione del responsabile di servizio competente, il responsabile di cui all'articolo 5 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

8. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del testo unico enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ordinazione è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Articolo 45 - LAVORI IN ECONOMIA D'URGENZA E DI SOMMA URGENZA ORDINATI DAL SINDACO

1. Qualora gli interventi d'urgenza e di somma urgenza di cui all'articolo 44 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del testo unico enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco stesso può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 5, 44, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

2. Il responsabile di cui all'articolo 5 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Articolo 46 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I LAVORI AGRICOLI E SIMILI

1. Ai sensi dell'articolo 15 del testo unico sull'agricoltura di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 30 e 35 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di 40.000 euro;
- b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di 200.000 euro.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 71 DELL'11.08.2011

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 102 DEL 13.12.2011